

Giovedì 25 ottobre 2012

Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

P7_TA(2012)0396

Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (C7-0195/2012 – 2012/0806(NLE))

(2014/C 72 E/19)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione del Consiglio in data 10 luglio 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0195/2012),
 - visto l'articolo 109 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0348/2012),
- A. considerando che, con lettera del 13 luglio 2012, pervenuta il 18 luglio 2012, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Yves Mersch alla funzione di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) con un mandato di otto anni;
- B. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'imperativo di indipendenza totale della BCE nel settore della politica monetaria quale risultante dall'articolo 130 del TFUE; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso;
- C. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha poi proceduto, il 22 ottobre 2012, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
- D. considerando che si è registrato un ampio consenso sul fatto che il candidato è di riconosciuta levatura e possiede le qualifiche e l'esperienza professionali nel settore monetario e bancario necessarie per esercitare le funzioni di membro del comitato esecutivo della BCE;
- E. considerando che, prima della fine del mandato di Gertrude Tumpel-Gugerell, è stata sollevata in modo informale da deputati al PE la questione della rappresentanza femminile in seno alla BCE;
- F. considerando che, dalla creazione della BCE e fino alla cessazione del mandato di Gertrude Tumpel-Gugerell, fra i membri del comitato esecutivo della BCE vi era sempre stata una donna;
- G. considerando che, in conformità del principio di leale cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione, enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la commissione per i problemi economici e monetari si è assicurata, prima della fine del mandato di José Manuel González-Páramo nel maggio 2012, che il Consiglio fosse stato informato dal presidente della commissione stessa, a nome di tutti i gruppi politici, con lettera in data 8 maggio 2012 al Presidente dell'Eurogruppo, in merito alla mancanza di diversità in seno al comitato esecutivo della BCE e alla necessità che venisse presentata una candidatura femminile;

⁽¹⁾ GU C 215 del 21.7.2012, pag. 4.

Giovedì 25 ottobre 2012

- H. considerando che, nella medesima lettera, il presidente della commissione per i problemi economici e monetari ha incoraggiato l'Eurogruppo ad attuare un piano a medio termine per promuovere donne a posizioni influenti nella BCE, nelle banche centrali nazionali e nei ministeri delle finanze degli Stati membri;
- I. considerando che non è pervenuta alcuna risposta ufficiale alla lettera dell'8 maggio 2012;
- J. considerando che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce il principio della parità tra donne e uomini;
- K. considerando che l'articolo 19 del TFUE conferisce all'Unione competenze per combattere le discriminazioni di genere;
- L. considerando che la diversità di genere in seno a consigli, comitati e governi assicura una più ampia competenza e prospettive più vaste, e che il fatto di reclutare solo uomini o solo donne comporta una selezione più ristretta e il rischio di rinunciare a candidati potenzialmente eccellenti;
- M. considerando che la durata dei mandati nell'attuale comitato esecutivo della BCE si estende fino al 2018, cosicché il comitato esecutivo sarà potenzialmente privo di diversità di genere fino a tale data;
- N. considerando che il Presidente del Parlamento europeo, a seguito di una riunione della Conferenza dei presidenti, con lettera del 19 settembre 2012 ha chiesto al Presidente del Consiglio europeo di impegnarsi a garantire che tutte le istituzioni dell'Unione sotto la sua responsabilità attuino misure concrete per assicurare l'equilibrio di genere;
- O. considerando che la Commissione ha adottato il 21 settembre 2010 la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)0491) e il 16 aprile 2012 una relazione sui progressi compiuti nel 2011 in materia di parità tra donne e uomini (SWD(2012)0085: documento di lavoro dei servizi della Commissione "Progress on equality between women and men in 2011");
- P. considerando che la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV)) prevedeva l'obbligo per gli enti di mettere in atto una politica di promozione della diversità di genere in seno agli organi di direzione;
- Q. considerando che il 7 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020;
- R. considerando che il Parlamento ha adottato le risoluzioni del 13 marzo 2012 sulle donne nel processo decisionale politico ⁽¹⁾, dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010 ⁽²⁾ e del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese ⁽³⁾;
1. esprime parere negativo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Yves Mersch membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea e ne chiede il ritiro, e chiede la presentazione di una nuova raccomandazione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Testi approvati (P7_TA(2012)0070).

⁽²⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.

⁽³⁾ Testi approvati (P7_TA(2011)0330).